NUOVO REGOLAMENTO

DELLO STABILIMENTO

DEI BAGNI MARITTIMI

NUOVO REGOLAMENTO

PER

LA SOCIETÀ ANONIMA

DELLO

STABILIMENTO DEI BAGNI MARITTIMI

IN SINIGAGLIA

approvato dall' Adunanza Generale
dei 21 Aprile 1864.

SINIGAGLIA
Dalla Tipografia di Giovanni Pattonico
1865.

1. È instituita una Società anonima composta di private persone per lo Stabilimento dei Bagni Marittimi in questa Città, la quale Società è stata già autorizzata con Dispaccio Delegatizio dell'8 Maggio 1853, N. 1527.

2. La Società concorre all'instituzione per via di Azioni di £ 53. 20 ciascuna, non ammettendosi le mezze Azioni meno quella di prima emissione.

3. Il numero delle Azioni è sempre aumentabile, sia per giungere alla somma occorrente per aumentare secondo il bisogno il numero dei Camerini per uso dei Bagni in mare, come per qualunque altro lavoro che alla Società piacesse di eseguire per migliorare e rendere sempre più fornito di tutte quelle commodità che generalmente sono richieste nei Stabilimenti i più accreditati.

4. La Società è proprietaria dello Stabilimento, ma i Soci non sono per qualunque evento, responsabili o tenuti a pagare verun'altra somma oltre quella delle Azioni.

5. Una Commissione Gerente composta del Capo della Rappresentanza Comunale pro-tempore come Presidente, del Presidente della Cassa di Risparmio, o del Consigliere da lui delegato come Vice Presidente Cassiere, e di sei Membri eletti fra i Soci, e la immediata Direttrice

dello Stabilimento, tanto per la esecuzione delle diverse disposizioni che avesse stabilito la Società generale collegialmente adunata, quanto per qualunque altro urgente provvedimento che fosse necessario ed utile all'interesse della Società.

6. Questa Commissione, ossiano i sei Membri di essa (poichè rimarrà sempre ferma la Presidenza e Vice Presidenza come all' Art. predetto) si rinnova di triennio in triennio per voto della Società in adunanza generale.

7. La Commissione è convocata dal Presidente. Le sue deliberazioni sono valide quando sono presenti almeno cinque componenti compreso il Presidente.

8. La Società generale viene riunita in seduta almeno una volta all' anno per conoscere lo risultato dell' Amministrazione, ed in tutte le altre circostanze nelle quali siavi bisogno delle sue disposizioni.

9. La Società è convocata per invito del Presidente della Commissione Gerente da trasmettersi due giorni innanzi.

Sono valide le deliberazioni della Società quando all'Adunanza intervenga un numero di Azionisti che rappresenti la metà del fondo sociale.

Mancando le suddette condizioni si farà una seconda convocazione, la quale sarà legale qualunque sia il numero degli Azionisti intervenuti.

10. Ogni possessore di 1 a 3 Azioni ha un voto.
Id. da 4 a 7 ne ha due
Id. da 8 a 11 » tre
Id. da 12 a 15 » quattro
Id. da 16 a 19 » cinque
Id. da 20 sino a qualunque numero di Azioni ha sei voti.

I Verbali di adunanza saranno firmati dal Presidente, e da non meno di tre Soci più anziani intervenuti all'Adunanza.

11. Le donne aventi qualche azione o i Soci che non abbiano qui dimora dovranno nominare un loro rappresentante per intervenire alle Adunanze, e per prendere parte a tutte le deliberazioni della Società, non essendo obbligatorio il mandare gl'inviti agli assenti.

12. Il diritto di nominare un Rappresentante è accordato anche ai Soci qui domiciliati.

13. Il Presidente della Commissione invita i Soci al pagamento dello importare delle Azioni acquistate in mani del Cassiere della Società.

14. L'invito al pagamento è spedito tre giorni innanzi.

15. Il Socio, che non si prestasse al pagamento richiesto sarà responsabile verso la Società dei danni che derivassero dall'inadempimento della sua obbligazione.

16. Gli utili che aver potesse la Società saranno liquidati in fine di ogni anno, previa esibizione del conto di Amministrazione.

17. Con l' annua rendita si pagherà il frutto del 5 per % garantito dal Municipio sull'ammontare delle Azioni emesse a tutto l'anno 1863 nella somma di £ 16,518. 60 e verificandosi un sopravanzo dopo la deduzione dei frutti si terrà in serbo presso la Cassa di Risparmio durante i dieci anni garantiti da valersene ogni qualvolta si verifichi un deficit per il Comune.

La Società potrà con l'assenso del Municipio impiegare anche tutta l'annua rendita in lavori di ampliazione o miglioramento dello Stabilimento, esonerando in questo caso il Municipio dalla predetta garanzia del 5 per % di annua rendita.

18. Qualunque controversia che potesse insorgere nella validità delle deliberazioni prese o dalla generale Adunanza dei Soci o dalla Commissione gerente sarà sottoposta al giudizio inappellabile, e per modo puramente officioso, del Preside della Provincia.

19. La Commissione gerente è facoltizzata a compilare e pubblicare lo Regolamento dei Bagni, e a fissarne la Tassa, prendendo norma dai consimili usi delle altre Città.

20. La medesima Commissione sceglierà gl'Inservienti ed Impiegati necessari per l'amministrazione dello Stabilimento, e fisserà i relativi assegni, qualora fosse costretta a condurlo per conto proprio, a forma della risoluzione emessa nella seduta del 12 Maggio 1853.

Per copia conforme all'originale

Il Sindaco Presidente

MARZI